

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
89/C 125/01	Decisione del Consiglio dell'11 maggio 1989 relativa alla nomina di un membro supplente del Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura	1
	Commissione	
89/C 125/02	ECU	2
89/C 125/03	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)	3
89/C 125/04	Aiuti di Stato (Francia) (Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)	4
89/C 125/05	Aiuti di Stato (Grecia) (Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)	4
89/C 125/06	Decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 aprile 1989 riguardante due imprese siderurgiche	5
	Corte di giustizia	
89/C 125/07	Sentenza della Corte (sesta sezione), del 18 aprile 1989, nel procedimento 130/87 (domanda di pronunzia pregiudiziale della Cour de cassation del Granducato di Lussemburgo): François Retter contro Caisse de pension des employés privés (<i>Trasferimento di diritti a pensione dei dipendenti verso il regime comunitario</i>)	6
89/C 125/08	Sentenza della Corte (terza sezione), del 18 aprile 1989, nel procedimento 358/87 (domanda di pronunzia pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht): Kurt Drewes contro Bezirksregierung Lüneburg (<i>Premi di non commercializzazione del latte</i>)	6
89/C 125/09	Sentenza della Corte, del 25 aprile 1989, nella causa 141/87: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (<i>Disposizioni relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate — «Lago di Caldaro»</i>)	7

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
89/C 125/10	Causa 118/89: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, con ordinanza 16 marzo 1989, nella causa ditta Otto Lingenfelder, di proprietà del sig. Klaus Blum, contro Repubblica federale di Germania	7
89/C 125/11	Causa 128/89: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana, presentato il 14 aprile 1989	7

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 1989**relativa alla nomina di un membro supplente del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura****(89/C 125/01)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione 85/385/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente l'istituzione del Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando che, con decisione del 26 settembre 1988 ⁽²⁾, il Consiglio ha proceduto alla nomina del sig. Anthony FAGIN, membro supplente, per il periodo che scade il 22 marzo 1990;

considerando che il governo del Regno Unito ha designato il sig. Alan P. BROWN, membro supplente, in sostituzione del sig. Anthony FAGIN,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Alan P. BROWN è nominato membro supplente del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura in sostituzione del sig. Anthony FAGIN per la restante durata del mandato di quest'ultimo, vale a dire sino al 22 marzo 1990.

Fatto a Bruxelles, addì 11 maggio 1989.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

C. ARANZADI

⁽¹⁾ GU n. L 223 del 21. 8. 1985, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. C 258 del 5. 10. 1988, pag. 1.

COMMISSIONE

ECU (*)

19 maggio 1989

(89/C 125/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,5807	Peseta spagnola	130,034
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,7209	Scudo portoghese	171,977
Marco tedesco	2,08193	Dollaro USA	1,05779
Fiorino olandese	2,34680	Franco svizzero	1,85747
Sterlina inglese	0,653155	Corona svedese	7,02792
Corona danese	8,10898	Corona norvegese	7,51451
Franco francese	7,04961	Dollaro canadese	1,25950
Lira italiana	1517,23	Scellino austriaco	14,6450
Sterlina irlandese	0,778470	Marco finlandese	4,63045
Dracma greca	176,862	Yen giapponese	146,736
		Dollaro australiano	1,38599
		Dollaro neozelandese	1,75159

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).
Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)

(89/C 125/03)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 2470/88 della Commissione, del 5 agosto 1988, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 213 del 6. 8. 1988, pag. 7)	18. 5. 1989	offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 2472/88 della Commissione, del 5 agosto 1988, che indice una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 213 del 6. 8. 1988, pag. 13)	18. 5. 1989	58,97 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 3575/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di granturco verso i paesi delle zone I, II, eccetto l'Unione Sovietica III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 10)	18. 5. 1989	offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 212/89 della Commissione, del 27 gennaio 1989, relativo ad una misura particolare d'intervento per il frumento tenero in Germania (GU n. L 25 del 28. 1. 1989, pag. 67)	18. 5. 1989	54,20 ECU/t

AIUTI DI STATO

(Francia)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

(89/C 125/04)

Comunicazione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, del trattato CEE, indirizzata agli interessati diversi dagli Stati membri, in merito ad un aiuto che il governo francese avrebbe concesso a talune filiali del gruppo MFL, che fabbrica macchine utensili pesanti, per agevolarne il rilevamento dopo il loro fallimento.

Sulla base delle informazioni di cui la Commissione dispone, queste misure comportano il versamento di contributi del Crédit National, del CIRI (Comité interministeriel pour les restructurations industrielles) e della Société de développement régional. L'esatta natura ed il bilancio dei contributi non possono essere valutati poiché le autorità francesi non hanno finora trasmesso i ragguagli sugli interventi.

La Commissione ha iniziato, nei confronti di queste misure, la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del

trattato CEE. Sulla base delle informazioni di cui dispone, la Commissione ritiene che tali misure non siano compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE e non possano beneficiare delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

Mediante invio della presente lettera, la Commissione intima agli altri interessati, diversi dagli Stati membri, di trasmettere le loro osservazioni sulle misure di cui al primo paragrafo, entro un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles.

AIUTI DI STATO

(Grecia)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

(89/C 125/05)

Comunicazione a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, rivolta agli altri interessati diversi dagli Stati membri, in merito ad un progetto di aiuto che il governo greco sembra aver accordato all'impresa mineraria Minière di bauxite di Eleusi (Elbaumin) nell'ambito della legge 1386/1983 che prevede aiuti del governo greco a favore dell'industria greca.

In base alle informazioni in possesso della Commissione, l'aiuto consiste in aumenti di capitale effettuati mediante conversione di debiti in capitale per un importo di 1 705 milioni di Dra e di un apporto di nuovi fondi per un importo di 975 milioni di Dra. A seguito di tali interventi, l'organismo per la ristrutturazione delle imprese (ORE) detiene il 64,8 % del capitale di Elbaumin, la Banca nazionale di Grecia il 28,5 %.

La Commissione ha avviato nei riguardi del summenzionato aiuto la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE. In base alle informazioni in suo possesso la Commissione considera che le misure in questione non sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE e non

possono beneficiare delle deroghe previste dai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

La Commissione ribadisce i termini della sua comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318, del 24 novembre 1983, pag. 3 ed informa i beneficiari attuali e potenziali del carattere precario delle misure previste al primo paragrafo, nel senso che ogni beneficiario di un aiuto erogato illecitamente, ossia senza che la Commissione abbia adottato una decisione definitiva al riguardo, può essere costretto a restituire le somme ricevute.

La Commissione invita gli altri interessati, diversi dagli Stati membri, a comunicare le loro osservazioni in merito alla misura prevista al primo paragrafo entro il termine di un mese dalla data della presente pubblicazione al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles.

Decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 aprile 1989 riguardante due imprese siderurgiche

(89/C 125/06)

Con decisione del 21 aprile 1989 la Commissione delle Comunità europee ha modificato la decisione dell'8 dicembre 1988 concernente un'ammenda inflitta alla società Bisider SpA, ai sensi dell'articolo 58 del trattato CECA.

La Commissione delle Comunità europee ha annullato la decisione del 10 novembre 1987 concernente un'ammenda inflitta alla società LAS SpA ai sensi dell'articolo 58 del trattato CECA.

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(sesta sezione)

del 18 aprile 1989

nel procedimento 130/87 (domanda di pronunzia pregiudiziale della Cour de cassation del Granducato di Lussemburgo): François Retter contro Caisse de pension des employés privés ⁽¹⁾

(Trasferimento di diritti a pensione dei dipendenti verso il regime comunitario)

(89/C 125/07)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento 130/87, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dalla Cour de cassation di Lussemburgo, nella causa dinanzi ad essa pendente tra François Retter, dipendente della Commissione, residente in Bruxelles e Caisse de pension des employés privés, in Lussemburgo, domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, la Corte (sesta sezione) composta dai signori: T. Koopmans, presidente di sezione; G. F. Mancini, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler e M. Diez de Velasco, giudici; avvocato generale: M. Darmon; cancelliere: D. Louterman, amministratore, e H. A. Rühl, amministratore principale, all'atto della riapertura della fase orale del procedimento, ha pronunziato, il 18 aprile 1989, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'articolo 11, paragrafo 2 dell'allegato VIII dello statuto del personale della CECA va interpretato nel senso che ha escluso, fin dalla sua entrata in vigore il 1° gennaio 1962, l'applicazione di una normativa nazionale in base alla quale un dipendente comunitario che sia stato affiliato al regime di previdenza sociale di questo Stato membro era obbligato a rinunciare definitivamente, contro il versamento di un'indennità di riscatto limitata ai suoi propri contributi, ai diritti a pensione maturati precedentemente nel sistema nazionale, senza avere la possibilità di mantenere o di far trasferire questi diritti a pensione verso il regime comunitario.

(¹) GU n. C 138 del 23. 5. 1987.

SENTENZA DELLA CORTE

(terza sezione)

del 18 aprile 1989

nel procedimento 358/87 (domanda di pronunzia pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht): Kurt Drewes contro Bezirksregierung Lüneburg ⁽¹⁾

(Premi di non commercializzazione del latte)

(89/C 125/08)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento 358/87, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Bundesverwaltungsgericht, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Kurt Drewes e Bezirksregierung Lüneburg, domanda vertente sull'interpretazione e la validità di talune disposizioni del regolamento CEE n. 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione delle mandrie bovine a orientamento lattiero (GU n. L 131, pag. 1), nonché del regolamento CEE n. 1307/77 della Commissione, del 15 giugno 1977, relativo alle modalità di applicazione del regime di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU n. L 150, pag. 24), la Corte (terza sezione), composta dai signori: F. Grévisse, presidente di sezione; J. C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici; avvocato generale: F. G. Jacobs; cancelliere: B. Pastor, amministratore, ha pronunziato, il 18 aprile 1989, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La nozione di «impegni» di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, va interpretata nel senso che, nel caso di un premio di non commercializzazione, essa riguarda solo gli impegni ai quali, a norma dell'articolo 2 di tale regolamento, è vincolata la concessione del premio.
2. La nozione di «condizioni» di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1307/77 della Commissione, del 15 giugno 1977, va interpretata nel senso che, nel caso di un premio di non commercializzazione, essa riguarda solo le condizioni contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1078/77.
3. L'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1307/77 della Commissione, del 15 giugno 1977, va interpretato nel senso che riguarda anche il caso in cui alcuni animali non sono stati né marchiati né registrati e per essi non è stata rilasciata una scheda segnaletica.

SENTENZA DELLA CORTE**del 25 aprile 1989****nella causa 141/87: Commissione delle Comunità europee
contro Repubblica italiana ⁽¹⁾****(Disposizioni relative ai vini di qualità prodotti in regioni
determinate — «Lago di Caldaro»)****(89/C 125/09)****(Lingua processuale: l'italiano)**

Nella causa 141/87, Commissione delle Comunità europee (agenti: Peter Karpenstein e Giuliano Marenco) contro Repubblica italiana (agente: Luigi Ferrari Bravo, assistito dal sig. Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato), avente ad oggetto il far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo incluso nella zona di produzione del vino «Lago di Caldaro» territori in cui non preesisteva la tradizione di immettere sul mercato vino con tale denominazione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CEE e del regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (GU n. L 54 del 5. 3. 1977, pag. 48), la Corte, composta dai signori: R. Joliet, presidente della quinta sezione, facente funzione di presidente; T. F. O'Higgins e F. Grévisse, presidenti di sezione; G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici; avvocato generale: F. G. Jacobs; cancelliere: D. Louterman, amministratore principale, ha pronunciato, il 25 aprile 1989, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*

2. *La Commissione è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 158, del 16. 6. 1987.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, con ordinanza 16 marzo 1989, nella causa ditta Otto Lingenfelder, di proprietà del sig. Klaus Blum, contro Repubblica federale di Germania

(Causa 118/89)**(89/C 125/10)**

Con ordinanza 16 marzo 1989, pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 aprile 1989, nella causa ditta Otto Lingenfelder, di proprietà del sig. Klaus Blum, Im Hesselbach 89, D-7590 Achern-Grossweier, contro Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, Adickesallee 40,

D-6000 Francoforte sul Meno, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno — prima sezione — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2499 della Commissione, del 15 settembre 1982, che stabilisce le norme relative alla distillazione preventiva per la campagna viticola 1982/1983 (GU n. L 267 del 16. 9. 1982, pag. 16), sia valido nella parte in cui dispone che l'aiuto venga recuperato nuovamente qualora il distillatore non abbia pagato al produttore, entro novanta giorni, il prezzo minimo di acquisto precisato in detta norma.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana, presentato il 14 aprile 1989

(Causa 128/89)**(89/C 125/11)**

Il 14 aprile 1989 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal dott. Guido Berardis, del proprio servizio giuridico, in qualità di agente, elettivamente domiciliata presso il dott. Georgios Kremis, Centre Wagner, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

— constatare che, vietando le importazioni, attraverso i valichi di frontiera terrestri, di pompelmi provenienti da altri Stati membri, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 30 del trattato CEE, nonché della direttiva 77/93/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 21 dicembre 1976.

— condannare la Repubblica italiana alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Qualora uno Stato membro non ritenga indispensabile ricorrere al divieto totale previsto nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 77/93/CEE, ma ritenga sufficiente controlli sistematici, le modalità di questi ultimi non devono essere sproporzionate e discriminatorie. Un regime fondato sulla chiusura di tutti i valichi di frontiera terrestri è del tutto sproporzionato, in quanto impedisce, in pratica, le importazioni degli altri Stati membri, senza che possa seriamente dimostrarsi che controlli efficaci possono essere effettuati esclusivamente nei porti.

Detto regime costituisce, inoltre, una discriminazione evidente ed arbitraria a scapito delle importazioni in pro-

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

venienza da altri Stati membri (che si effettuano, o piuttosto si effettuavano, via terra) in rapporto a quelle provenienti direttamente dai paesi terzi (che continuano ad essere effettuate normalmente via mare).

Inoltre, la chiusura di tutti i valichi di frontiera terrestri ai pompelmi provenienti da un altro Stato membro costi-

tuisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall'articolo 30 del trattato. È evidente che il regime nazionale in causa impedisce di fatto le importazioni da altri Stati membri e, in ogni caso, le renderebbe comunque ingiustificatamente molto più onerose, qualora gli operatori decidessero di importare pompelmi via mare.
